



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

.....

CONTRATTO DI TELELAVORO PRESSO VIA **- CON PRESTAZIONE**
LAVORATIVA SUBORDINATA, STIPULATO CON IL/LA SIG. **(D'ORA IN**
POI DENOMINATO LAVORATORE), DIPENDENTE MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI A TEMPO INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE: ,
AREA , **FASCIA ECONOMICA** , **IN SERVIZIO PRESSO** **DELLA DIREZIONE**
GENERALE **- SETTORE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 4 L. 191/1998; DPR 70/1999; Accordo quadro nazionale di settore sul telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni stipulato tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 23 marzo 2000, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
- Delibera AIPA n. 16/2001 del 31 Maggio 2001 recante "Regole Tecniche per Telelavoro" ai sensi dell'art.6 del DPR 70/99.
- D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
- Normativa contrattuale e legislativa applicata nel Comparto Ministeri fino alla data di sottoscrizione del vigente CCNL, per quanto compatibile con le disposizioni dello stesso.

PRESUPPOSTI

- Disciplina per l'attuazione del telelavoro allegato alla nota prot. 6215 del 08.02.2017 del Direttore Generale del personale, di seguito denominato "Disciplinare".
- Progetto di telelavoro presentato dal Dirigente della Struttura di appartenenza del lavoratore prot. n. del .
- Certificazione tecnica della postazione di telelavoro prot. n. del .

NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO

La prestazione di lavoro in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.

STRUTTURA DI SERVIZIO: Divisione – Direzione Generale

UBICAZIONE SEDE di SERVIZIO Via n.
 SEDE DI TELELAVORO: Via n.

ART. 1 - PROGETTO DI TELELAVORO – OGGETTO ED OBIETTIVI

Indicati ed illustrati nella documentazione a corredo del Progetto di Telelavoro, Prot. n. del ,
 parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - INQUADRAMENTO GIURIDICO E RETRIBUZIONE

Il presente contratto lascia invariato l'inquadramento giuridico in essere e il trattamento retributivo tabellare ed accessorio previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, Integrativa e di Comparto vigente.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI TELELAVORO

Il presente contratto decorre a far data dal e avrà scadenza il con possibilità di rinnovo.

Sono previsti a richiesta del lavoratore o del Dirigente, periodi di rientro in sede; nulla è dovuto al dipendente per le eventuali spese di rientro in sede.

ART. 4 – REVOCABILITA' - RIASSEGNAZIONE

(Art. 8 del Disciplinare)

L'assegnazione al Progetto è revocabile:

- a richiesta del lavoratore non prima di 90 (novanta) giorni dall'attivazione del relativo contratto di telelavoro;
- d'ufficio da parte della Struttura di servizio.

In tale ultimo caso la riassegnazione alla Struttura di servizio deve avvenire con le modalità e nei tempi indicati all'art. 4, comma 4, dell'Accordo Quadro Nazionale di Telelavoro di 23 Marzo 2000.

Alla scadenza del Progetto di telelavoro sarà ripristinato il precedente rapporto di lavoro.

ART. 5 – POSTAZIONE DI TELELAVORO

(Art. 18 del Disciplinare)

- **Ubicazione:** Via n. .
- **Idoneità della postazione, verificata a seguito di preavviso e del consenso del telelavoratore:** ai sensi della normativa vigente in materia di ambiente, sicurezza e salute del lavoratore – art. 2087 c.c., D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008; certificata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione individuato dall'Amministrazione del personale in telelavoro, nella nota prot. n. del , parte integrante del presente contratto.

ART. 6- ATTIVITA' SVOLTA

Quale rappresentata nel Progetto di Telelavoro prot. n. _____ del _____, parte integrante del presente contratto.

ART. 7 - PRESTAZIONE LAVORATIVA – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE - ORARIO DI LAVORO (Art. 9 del Disciplinare)

La prestazione lavorativa è così articolata:

Presenza nella Struttura di servizio MIT:

n.2 giorni alla settimana – il _____ e _____ - o altri giorni da concordare con il Dirigente della sede;

è assicurata, comunque, la presenza in sede per esigenze particolari di servizio.

Presenza nella postazione di telelavoro: i rimanenti giorni lavorativi della settimana presso il luogo citato all'art. 5 del presente contratto.

- Il monte orario d'obbligo rimane quello previsto dalla vigente normativa per il profilo del lavoratore.

- Il telelavoro sarà svolto in base alle specifiche attività del Progetto in modo da garantire la copertura delle esigenze della Struttura di appartenenza, mantenendo i livelli di comunicazione previsti con la stessa.

- Il lavoratore può articolare, compatibilmente con le esigenze della struttura, la propria attività lavorativa su fasce orarie diverse nell'arco dell'intera giornata, garantendo in ogni caso l'osservanza delle giornate lavorative, la reperibilità telematica/telefonica, nonché il monte orario d'obbligo.

- Stante l'autonomia dell'articolazione dell'orario di lavoro, nei giorni di telelavoro a domicilio non sono consentite remunerazioni aggiuntive legate a turni ed a prestazioni straordinarie (ordinarie, notturne o festive). Restano comunque validi tutti i benefici spettanti ai sensi della normativa vigente in merito (Legge 104/1992, congedi parentali, congedi per malattia figlio ecc.).

- Durante l'orario di lavoro, il lavoratore deve essere reperibile presso il luogo nel quale è collocata la postazione di telelavoro. Nel caso dovesse allontanarsi deve informare di ciò il dirigente della sede di servizio.

- Sarà garantita coerenza temporale con la richiesta di lavoro proveniente dalla Struttura di appartenenza ferme restando le disposizioni previste dal CCNL vigente in materia di orario di lavoro.

ART. 8 - VERIFICA-

Il dirigente della struttura di appartenenza è responsabile della verifica della prestazione nonché del rispetto dell'orario di lavoro previsto per il telelavoratore.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Vige l'obbligo per l'Amministrazione/struttura di appartenenza di:

evitare l'isolamento del dipendente in telelavoro;

assicurare la comunicazione tempestiva per tenere informato il lavoratore sull'attività dell'Amministrazione/struttura di appartenenza, favorendo la sua piena partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei processi innovatori, attraverso la fornitura per via telematica di Comunicazioni,

Circolari, Provvedimenti etc.;

- assicurare al lavoratore la continuità nella formazione e nella crescita professionale, consentendo le stesse opportunità formative o di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe nella struttura di appartenenza;
- assicurare la formazione al telelavoro in relazione alle competenze tecnologiche e organizzative;
- assicurare al lavoratore la formazione adeguata a garantire condizioni di sicurezza per sé e per le persone presenti negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo;
- garantire al telelavoratore oltre alla copertura assicurativa INAIL, anche quella derivante dalle altre polizze stipulate dall'Ente;
- assicurare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla sorveglianza sanitaria ove necessari.

ART. 10 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL TELELAVORATORE

Fermo restando quanto specificatamente disciplinato negli articoli precedenti, il telelavoratore è tenuto a:

- utilizzare la postazione esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro;
- rispettare le norme e le procedure di sicurezza;
- non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale della postazione di telelavoro;
- non variare la configurazione della postazione di telelavoro e le caratteristiche tecniche senza la preventiva autorizzazione del Dirigente della propria struttura di appartenenza;
- consentire l'accesso alla postazione al telelavoro da lui utilizzata ai fini dei controlli che si rendessero necessari ai sensi del d.lgs 81/2008;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ove prevista;
- rispettare ai fini della privacy e riservatezza delle informazioni quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori di cui alla deliberazione n. 23/2007 del Garante per la protezione dei dati personali;
- rispettare l'orario di lavoro complessivo previsto dalla contrattazione collettiva.

Il telelavoratore sarà parte attiva nel segnalare possibili benefici o eventuali inconvenienti al fine di un continuo aggiornamento e miglioramento nell'organizzazione lavorativa globale della struttura di appartenenza.

Al telelavoratore è garantito l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle attività sindacali.

ART. 11 - SPESE CONNESSE ALLA PRESTAZIONE

(Art. 19 del Disciplinare)

Le spese per l'installazione, la manutenzione e gli eventuali aggiornamenti della postazione di telelavoro, da utilizzare esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, unitamente alle spese per il mantenimento dei livelli di sicurezza sono a carico della Struttura di servizio che propone il progetto.

Al telelavoratore è riconosciuto il rimborso forfettario delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, che comunque non potrà superare il valore medio dei consumi energetici sostenuti

dall'Amministrazione che sarà comunicato tramite apposita circolare a cura della Divisione 5^a della Direzione Generale AA.GG.. La somma sarà corrisposta con cadenza semestrale e sarà rideterminata sulla base all'andamento dei prezzi e delle tariffe indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA DELLE ATTREZZATURE TECNICHE (Art. 18 del Disciplinare)

Le attrezzature tecniche sono date in comodato d'uso secondo la disciplina dell'art. 1083 e seguenti del Codice Civile, a carico della Struttura di servizio.

- Resta a carico del lavoratore l'obbligo del corretto utilizzo e della manutenzione sia della postazione di lavoro (intendendo per essa l'insieme delle apparecchiature e dei programmi informatici e dei dati elaborati) sia dell'ambiente in cui viene erogata la prestazione, ed a tal fine egli è tenuto ad osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal Responsabile della sicurezza e prevenzione del Servizio citato.
- Sarà cura dell'Amministrazione assicurare al lavoratore la formazione adeguata a garantire condizioni di sicurezza per sé e per le persone presenti negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Per gli aspetti normativi non previsti dal presente contratto si rinvia al Progetto di telelavoro di cui al presente contratto, alla regolamentazione della "Disciplina del Telelavoro", alla normativa vigente sul telelavoro nella Pubblica Amministrazione, alla vigente contrattazione collettiva nazionale, integrativa e decentrata relativa al personale del comparto Ministeri, ed ai successivi relativi rinnovi, alle disposizioni di legge ed alle normative dell'Unione Europea.

IL DIPENDENTE:

Nome:

Cognome:

Nato a il

Firma _____

Il Direttore Generale

.....

Allegati n. 2

Il Dirigente della
 Responsabile del procedimento:
 Il responsabile dell'istruttoria: